



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI  
CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA**

in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro designato dott. Livio Sabatini, ha pronunciato la seguente

**DECRETO**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2939 del ruolo generale dell'anno 2013, vertente

**TRA**

**CGIL FP DI LAZIO E ROMA** in persona del Segretario Generale Regionale elettivamente domiciliato in Tivoli viale Cassiano 18 presso lo studio legale dell'avv. Andrea Vincenzi  
ricorrente

**E**

**SOCIETÀ ITALIANA HOSPITAL GROUP SPA** in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Tivoli viale Cassiano 18 presso lo studio legale dell'avv. Andrea Vincenzi  
resistente

avente per oggetto : condotta antisindacale

**CONCLUSIONI** : All'udienza odierna le parti concludevano come in atti

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso introduttivo la parte ricorrente esponeva che : pur non avendo sottoscritto il contratto collettivo nazionale del 5.12.12 – intervenuto tra l'ARIS e la CISL UIL – aveva partecipato attivamente alle trattative negoziali con conseguente legittimazione all'esercizio dei diritti sindacali, giusta sentenza Corte Costituzionale 23 luglio 2013 n. 231 ; che successivamente all'arresto della Corte Costituzionale, aveva costituito la RSA presso l'unità produttiva di Guidonia ; che tuttavia la struttura aziendale in esame, la Italian Hospital Group contestava la volontà di costituire la RSA negando una fattiva partecipazione alle trattative negoziali ; che tuttavia aveva partecipato alle trattative, negando la sottoscrizione dopo avere consultato i propri iscritti tramite referendum ;

che pertanto chiedeva la cessazione della condotta antisindacale riconoscendo la costituzione della RS della FP CGIL con i diritti sindacali di legge ordinando la pubblicazione del decreto aziendale di riconoscimento sui quotidiani Il Messaggero ed Il Sole 24 ore e La Repubblica.

Con memoria difensiva si costituiva in giudizio la Società Italian Hospital Group in persona del legale rappresentante che, contestando quanto *ex adverso* dedotto, esponeva evidenziando il difetto di legittimazione passiva – non essendo ad essa imputabile la condotta antisindacale – e la mancanza dei requisiti per la costituzione delle RSA attesa la diversità tra i due accordi collettivi del 2002-2005 e del 2012.

Interrogate le parti e sentita la discussione dei rispettivi difensori, all'udienza del 17 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in riserva.

L'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della denunciata condotta antisindacale da parte della Italian Hospital Group consistita nella negazione del diritto del sindacato ricorrente a costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali nell'unità produttiva in questione per carenza dei requisiti previsti dall'art. 19 legge 300/1970.

La condotta antisindacale è quella idonea a ledere i diritti del sindacato e, pertanto, rileva per la sua offensività, attuale e con effetti permanenti, distinta da quella incidente, eventualmente, anche sulla sfera soggettiva del singolo lavoratore (Cass. sez. L, 8 luglio 2013 n. 16930 che precisa l'autonomia delle due azioni, collettiva ed individuale, eventualmente pendenti in separati giudizi).

In particolare, l'antisindacalità riguarda la condotta dell'imprenditore (od un suo delegato) lesiva dell'attività di autotutela organizzata dei lavoratori (che si sostanzia, poi, nei singoli diritti sindacali previsti dalla legislazione) ; il requisito dell'attualità deve considerarsi non già nel mantenimento dell'azione illegittima da parte del datore di lavoro ma anche quando, cessata tale condotta, gli effetti siano comunque durevoli ed idonei a pregiudicare l'esercizio dell'attività sindacale (Cass. sez. L 12 novembre 2010 n. 23038).

Ancora, non è necessario che il datore di lavoro agisca intenzionalmente contro i diritti sindacali (Cass. 21 luglio 2008, n. 20078 ; Cass. SS.UU. 12 giugno 1997 n. 5295).

Sotto il profilo della legittimazione attiva, è bene precisare che l'art. 28 legge 300/70 attribuisce il diritto ad agire con il suddetto strumento inibitorio ai sindacati con rilevanza nazionale (la sottoscrizione di contratti collettivi - anche provinciali od

aziendali - applicati in azienda, v. Cass. sez. L, 29 luglio 2011 n. 16787) con ciò distinguendosi, chiaramente, dalla più restrittiva condizione legittimante prevista dall'art. 19 legge cit. in tema di costituzione di RSA : il carattere nazionale è desumibile, innanzitutto, dalla sottoscrizione di contratti collettivi nazionali ma anche da tutti quegli elementi che dimostrino l'esercizio concreto di un'attività sindacale su tutto il territorio.

Nel caso di specie, la società resistente ha negato al sindacato ricorrente (legittimato ad agire ex art. 28 essendo evidente il carattere nazionale di detto soggetto) il diritto di costituire RSA ex art. 19 per l'assenza di una seria trattativa negoziale prodromica alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale per Residenze Sanitarie Assistenziali e Centri di Riabilitazione.

Il ricorso è fondato.

Il recente arresto della Corte Costituzionale (sentenza 3 luglio 2013 n. 231) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 lett b legge 300/1970 nella parte in cui non prevedeva che *“la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda”*

Il Giudice delle Leggi ha invero evidenziato la contraddittorietà della norma suddetta laddove essa escludeva dal godimento dei diritti in azienda il sindacato che, pur dotato dell'effettivo consenso dei lavoratori rappresentati in sede di trattative negoziali, sia nondimeno escluso per avere valutato negativamente il prodotto finale di quel negoziato : l'esercizio dei diritti sindacali, pertanto, era stato condizionato non già al dato *“oggettivo e valoriale della ..rappresentatività ...bensì per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto..”*.

La limitazione della portata della sentenza costituzionale alla partecipazione sì di trattative negoziali ma aziendali - così come adombrato dalla resistente - non può accogliersi non solo perché estranea all'argomentazione del Giudice delle Leggi ma anche perché in contrasto con il fondamento della suddetta sentenza.

La documentazione in atti ha dimostrato che il FP CGIL ha seriamente ed effettivamente partecipato alla trattative negoziali con l'ARIS - alla quale la società resistente è associata, circostanza pacifica - ritenendo tuttavia di non stipulare l'accordo negoziale, dopo l'esito negativo della consultazione avviata con i propri iscritti.

Innanzitutto, è agli atti il verbale di incontro del 15.10.12 tra l'ARIS ed i sindacati maggiormente rappresentativi – tra i quali quello odierno – dal quale emerge, in modo evidente, la concretezza della partecipazione della FP CGIL alle trattative : invero, in esso si dà contezza del negativo giudizio espresso dal suddetto sindacato, articolato in una critica puntuale su aspetti specifici del trattamento economico del nuovo contratto collettivo (in particolare il trattamento delle indennità di turno).

Ancora, la nota del 23.11.12 proveniente dall'ARIS riguardante l'invito, rivolto anche alla FP CGIL, per la sottoscrizione del ccnl in esame dà contezza "dell'ampio confronto che si è sviluppato nei mesi scorsi e che ha portato al noto verbale del 15 ottobre 2012".

Infine, il raffronto tra il testo dei contratti collettivi nazionali del 2002 (sottoscritto anche dalla CGIL) e del 2012 evidenzia la sovrapposibilità dei punti nevralgici relativi alla regolamentazione giuridica ed economica del personale dipendente dalle RSA e Centri di Riabilitazione (contratti a tempo determinato ; somministrazione di lavoro ; part time ; aggiornamento e riqualificazione professionale ecc.).

In conclusione il ricorso va accolto con ordine immediato alla Società Italian Hospital Group s.p.a. di consentire la costituzione e nomina delle RSA alla FP CGIL.

Le spese seguono la soccombenza.

#### P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara antisindacale il diniego della società Italian Hospital Group s.p.a. al FP CGIL per la nomina e costituzione di RSA ;
2. Ordina alla società Italian Hospital Group s.p.a. di cessare il comportamento illegittimo consentendo al FP CGIL di nominare e costituire RSA ;
3. Condanna la Società Italian Hospital Group s.p.a. a rifondere le spese di giudizio in favore di FP CGIL che liquida in € 1.000 oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Tivoli, il 20 dicembre 2013

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI  
DEPOSITATO IL 20/12/2013  
Il Funzionario Giudiziale  
Stefano Spada



Il Giudice  
(dott. Livio Sabatini)

TIVOLI



# Tribunale Ordinario di Tivoli

## Cancelleria lavoro

Per copia conforme all'originale si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'srv. VINCENZI ANDREA  
per conto di PARIS

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome della Legge  
**COMANDIAMO**

A tutti gli Ufficiali Giudiziari cui ne sia richiesta ed a chiunque spetti di  
mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi  
assistenza, a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando  
ne siano legalmente richiesti.

Tivoli, li 24/12/2013

Il Funzionario Giudiziario  
Spada Stefano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
TIVOLI - Il Funzionario Spada Stefano 1710